

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 259/A

Si pubblicano in allegato i modelli tipo delle fideiussioni a prima richiesta e il modello tipo del deposito a garanzia (*escrow account*), dell'importo di euro 800.000,00 che dovranno essere utilizzati dalle società di Serie B ai fini del rilascio delle garanzie previste dal Comunicato Ufficiale n. 251/A del 17 aprile 2025, che sostituiscono i modelli tipo di cui al Comunicato Ufficiale n. 152/A del 22 gennaio 2025.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

ALL. A)

Alla
Lega Nazionale Professionisti Serie B
Via Rosellini, 4
20124 Milano

GARANZIA BANCARIA A PRIMA RICHIESTA

Con la presente la sottoscritta Banca [•] con sede in [•], capitale sociale Euro [•], codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di [•],[•], numero di iscrizione nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia [•] *[completare con i dati della banca garante]* (la “**Banca Garante**”) si impegna irrevocabilmente a pagare alla Lega Nazionale Professionisti Serie B (la “**Lega Serie B**”) immediatamente alla prima richiesta scritta della Lega Serie B, al momento del ricevimento della stessa, ogni somma, sino alla concorrenza di euro **800.000,00** (ottocentomila/00) dovuta dalla società [•] (la “**Società**”): a) in dipendenza di qualsiasi tipo di rapporto economico connesso con la posizione di affiliata alla FIGC e di associata alla Lega Serie B relativo all'attività inerente la stagione sportiva 2025/2026 e le precedenti; b) ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati a titolo di emolumenti per la stagione sportiva 2025/2026; c) ai tesserati a titolo di compensi ivi compresi gli incentivi all'esodo in forza di accordi depositati presso la Lega Serie B, direttamente o indirettamente collegati al contratto economico.

Nel caso di non iscrizione o non ammissione al campionato professionistico di competenza o di fallimento della Società, o esclusione della Società dal campionato professionistico di competenza, l'importo di cui alla presente garanzia potrà essere versato dalla Lega Serie B al Fondo di Solidarietà per Calciatori, Allenatori e Preparatori Atletici per il pagamento dei tesserati della medesima Società.

L'importo di cui alla presente garanzia, una volta incassato dalla Lega Serie B, dovrà essere utilizzato per il pagamento di quanto dovuto dalla anzidetta Società per le causali sopraindicate.

La presente garanzia viene rilasciata con validità fino al **2 novembre 2026** con l'intesa che il suddetto importo potrà essere escusso a vista, in una o più volte, “a prima richiesta”. Detta richiesta potrà effettuarsi anche mediante invio di comunicazione scritta, da spedirsi entro il predetto termine dalla Lega Serie B, ed il pagamento dovrà essere effettuato sul conto corrente che sarà indicato dalla Lega Serie B, dietro rilascio di semplice ricevuta, senza alcuna formalità né preavviso.

L'originale di questo atto deve essere restituito alla Banca Garante dopo la data di scadenza nel caso in cui la presente garanzia non fosse stata utilizzata ovvero, in caso contrario, dopo che le richieste della Lega Serie B siano state integralmente soddisfatte dalla Banca Garante.

La presente garanzia viene prestata con espressa volontà di deroga, se ed in quanto invocabili, agli artt. 1944 (con rinuncia espressa al beneficio di escussione del debitore principale), 1945 e 1955 codice civile, atteso che la Lega Serie B potrà, come sopra precisato, esigere il pagamento immediato, senza che dalla Banca Garante sia possibile opporre le eccezioni sollevabili dal debitore garantito. Inoltre, in deroga all'art. 1957 codice civile, si conviene che il fideiussore resta obbligato anche dopo la scadenza della summenzionata data di validità, purché la Lega Serie B abbia proposto le sue istanze contro la debitrice principale entro due mesi da tale data.

La sottoscritta Banca Garante si obbliga espressamente a non richiedere controgaranzie di sorta alla Società rinunciando, in ogni caso, ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o di surroga nei confronti della stessa.

Resta, infine, inteso che, in caso di ritardo nella corresponsione degli importi richiesti e dovuti, saranno corrisposti dalla Banca Garante gli interessi di mora in misura pari al tasso effettivo globale medio vigente maggiorato di due punti percentuali dalla data di richiesta sino all'effettivo saldo, o comunque nei limiti di cui alla L. 108/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Banca Garante prende, infine, atto che per qualsiasi controversia inerente la presente garanzia è esclusivamente competente il Foro di Milano.

Per le finalità di cui all'art. 1341 codice civile dichiariamo di approvare espressamente:

- a) la deroga al disposto degli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 codice civile, se ed in quanto invocabili;*
 - b) l'utilizzazione della garanzia “a prima richiesta”;*
 - c) la rinuncia ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o surroga nei confronti della Società ed a richiedere alla medesima controgaranzie di sorta;*
 - d) l'esclusiva competenza del Foro di Milano.*
-

ALL. B)

Alla
Lega Nazionale Professionisti Serie B
Via Rosellini, 4
20124 Milano

GARANZIA ASSICURATIVA A PRIMA RICHIESTA

Con la presente la sottoscritta Assicurazione [•] con sede in [•], capitale sociale Euro [•], codice fiscale [•] ed iscrizione al Registro delle Imprese di [•], ed iscritta nell'Albo delle Assicurazioni tenuto dall'Ivass (ramo cauzioni) al numero [•] (la "**Assicurazione Garante**") si impegna irrevocabilmente a pagare alla Lega Nazionale Professionisti Serie B (la "**Lega Serie B**") immediatamente alla prima richiesta scritta della Lega Serie B, al momento del ricevimento della stessa, ogni somma, sino alla concorrenza di euro **800.000,00** (ottocentomila/00) dovuta dalla società [•] (la "**Società**"): a) in dipendenza di qualsiasi tipo di rapporto economico connesso con la posizione di affiliata alla FIGC e di associata alla Lega Serie B relativo all'attività inerente la stagione sportiva 2025/2026 e le precedenti; b) ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati a titolo di emolumenti per la stagione sportiva 2025/2026; c) ai tesserati a titolo di compensi ivi compresi gli incentivi all'esodo in forza di accordi depositati presso la Lega Serie B, direttamente o indirettamente collegati al contratto economico.

Nel caso di non iscrizione o non ammissione al campionato professionistico di competenza o di fallimento della Società, o esclusione della Società dal campionato professionistico di competenza, l'importo di cui alla presente garanzia potrà essere versato dalla Lega Serie B al Fondo di Solidarietà per Calciatori, Allenatori e Preparatori Atletici per il pagamento dei tesserati della medesima Società.

L'importo di cui alla presente garanzia, una volta incassato dalla Lega Serie B, dovrà essere utilizzato per il pagamento di quanto dovuto dalla anzidetta Società per le causali sopraindicate.

La presente garanzia viene rilasciata con validità fino al **2 novembre 2026** con l'intesa che il suddetto importo potrà essere escusso a vista, in una o più volte, "a prima richiesta". Detta richiesta potrà effettuarsi anche mediante invio di comunicazione scritta, da spedirsi entro il predetto termine dalla Lega Serie B, ed il pagamento dovrà essere effettuato sul conto corrente che sarà indicato dalla Lega Serie B, dietro rilascio di semplice ricevuta, senza alcuna formalità né preavviso.

L'originale di questo atto deve essere restituito all'Assicurazione Garante dopo la data di scadenza nel caso in cui la presente garanzia non fosse stata utilizzata ovvero, in caso contrario, dopo che le richieste della Lega Serie B siano state integralmente soddisfatte dall'Assicurazione Garante.

La presente garanzia viene prestata con espressa volontà di deroga, se ed in quanto invocabili, agli artt. 1944 (con rinuncia espressa al beneficio di escussione del debitore principale), 1945 e 1955 codice civile, atteso che la Lega Serie B potrà, come sopra precisato, esigere il pagamento immediato, senza che dall'Assicurazione Garante sia possibile opporre le eccezioni sollevabili dal debitore garantito. Inoltre, in deroga all'art. 1957 codice civile, si conviene che il fideiussore resta obbligato anche dopo la scadenza della summenzionata data di validità, purché la Lega Serie B abbia proposto le sue istanze contro la debitrice principale entro due mesi da tale data.

La sottoscritta Assicurazione Garante, potrà richiedere controgaranzie a soggetti diversi dalla Società con i quali stipulerà il relativo contratto e avrà, nei confronti degli stessi, diritto di regresso e/o surroga.

Resta, infine, inteso che, in caso di ritardo nella corresponsione degli importi richiesti e dovuti, saranno corrisposti dall'Assicurazione Garante gli interessi di mora in misura pari al tasso effettivo globale medio vigente maggiorato di due punti percentuali dalla data di richiesta sino all'effettivo saldo, o comunque nei limiti di cui alla L. 108/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Assicurazione Garante prende, infine, atto che per qualsiasi controversia inerente la presente garanzia è esclusivamente competente il Foro di Milano.

Per le finalità di cui all'art. 1341 codice civile dichiariamo di approvare espressamente:

- a) la deroga al disposto degli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 codice civile, se ed in quanto invocabili;
 - b) l'utilizzazione della garanzia "a prima richiesta";
 - c) l'esclusiva competenza del Foro di Milano.
-

ALL. C)

Alla
Lega Nazionale Professionisti Serie B
Via Rosellini, 4
20124 Milano

GARANZIA A PRIMA RICHIESTA

Con la presente la sottoscritta società [•] con sede in [•], capitale sociale Euro [•], codice fiscale [•] ed iscrizione al Registro delle Imprese di [•], ed iscritta nell'Albo di cui all'art. 106 del T.U.B. al numero[•] (la "**Società Garante**") si impegna irrevocabilmente a pagare alla Lega Nazionale Professionisti Serie B (la "**Lega Serie B**") immediatamente alla prima richiesta scritta della Lega Serie B, al momento del ricevimento della stessa, ogni somma, sino alla concorrenza di euro **800.000,00** (ottocentomila/00) dovuta dalla società [•] (la "**Società**"): a) in dipendenza di qualsiasi tipo di rapporto economico connesso con la posizione di affiliata alla FIGC e di associata alla Lega Serie B relativo all'attività inerente la stagione sportiva 2025/2026 e le precedenti; b) ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati a titolo di emolumenti per la stagione sportiva 2025/2026; c) ai tesserati a titolo di compensi ivi compresi gli incentivi all'esodo in forza di accordi depositati presso la Lega Serie B, direttamente o indirettamente collegati al contratto economico.

Nel caso di non iscrizione o non ammissione al campionato professionistico di competenza o di fallimento della Società, o esclusione della Società dal campionato professionistico di competenza, l'importo di cui alla presente garanzia potrà essere versato dalla Lega Serie B al Fondo di Solidarietà per Calciatori, Allenatori e Preparatori Atletici per il pagamento dei tesserati della medesima Società.

L'importo di cui alla presente garanzia, una volta incassato dalla Lega Serie B, dovrà essere utilizzato per il pagamento di quanto dovuto dalla anzidetta Società per le causali sopraindicate.

La presente garanzia viene rilasciata con validità fino al **2 novembre 2026** con l'intesa che il suddetto importo potrà essere escusso a vista, in una o più volte, "a prima richiesta". Detta richiesta potrà effettuarsi anche mediante invio di comunicazione scritta, da spedirsi entro il predetto termine dalla Lega Serie B, ed il pagamento dovrà essere effettuato sul conto corrente che sarà indicato dalla Lega Serie B, dietro rilascio di semplice ricevuta, senza alcuna formalità né preavviso.

L'originale di questo atto deve essere restituito alla Società Garante dopo la data di scadenza nel caso in cui la presente garanzia non fosse stata utilizzata ovvero, in caso contrario, dopo che le richieste della Lega Serie B siano state integralmente soddisfatte dalla Società Garante.

La presente garanzia viene prestata con espressa volontà di deroga, se ed in quanto invocabili, agli artt. 1944 (con rinuncia espressa al beneficio di escussione del debitore principale), 1945 e 1955 codice civile, atteso che la Lega Serie B potrà, come sopra precisato, esigere il pagamento immediato, senza che dalla Società Garante sia possibile opporre le eccezioni sollevabili dal debitore garantito. Inoltre, in deroga all'art. 1957 codice civile, si conviene che il fideiussore resta obbligato anche dopo la scadenza della summenzionata data di validità, purché la Lega Serie B abbia proposto le sue istanze contro la debitrice principale entro due mesi da tale data.

La sottoscritta Società Garante si obbliga espressamente a non richiedere controgaranzie di sorta alla Società rinunciando, in ogni caso, ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o di surroga nei confronti della stessa.

Resta, infine, inteso che, in caso di ritardo nella corresponsione degli importi richiesti e dovuti, saranno corrisposti dalla Società Garante gli interessi di mora in misura pari al tasso effettivo globale medio vigente maggiorato di due punti percentuali dalla data di richiesta sino all'effettivo saldo, o comunque nei limiti di cui alla L. 108/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Società Garante prende, infine, atto che per qualsiasi controversia inerente la presente garanzia è esclusivamente competente il Foro di Milano.

Per le finalità di cui all'art. 1341 codice civile dichiariamo di approvare espressamente:

- a) *la deroga al disposto degli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 codice civile, se ed in quanto invocabili;*
 - b) *l'utilizzazione della garanzia "a prima richiesta";*
 - c) *la rinuncia ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o surroga nei confronti della Società ed a richiedere alla medesima controgaranzie di sorta;*
 - d) *l'esclusiva competenza del Foro di Milano.*
-

ESCROW AGREEMENT

Il presente Escrow Agreement (come di seguito definito) è stipulato in data [-] tra **[DENOMINAZIONE SOCIETÀ']** (la “**Società**”), d’ora innanzi denominata anche **PRESTATORE DI GARANZIA o DEPOSITANTE**, con sede in [INDIRIZZO], P.IVA e C.F.: [P.IVA], pec [INDIRIZZO PEC], in persona del suo Legale Rappresentante [COGNOME E NOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE], nato a [LUOGO] il [DATA], C.F.: [CODICE FISCALE], munito dei giusti poteri previsti [INDICARE STATUTO O DELIBERA E EVENTUALMENTE ALLEGARE DOCUMENTO]

E

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B (la “**Lega Serie B**”), d’ora innanzi denominata anche **PARTE GARANTITA o BENEFICIARIO**, con sede in Via Ippolito Rosellini 4 - 20124 Milano, C.F.: 97557110158 – P. IVA 07112250969, pec legab@legalmail.it, in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore [COGNOME E NOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE], munito dei giusti poteri previsti dallo Statuto vigente

E

[-] (“**Escrow Agent**”), sede legale in [-] Via [-], capitale sociale di euro [-] ([-]) interamente versato, C.F. [-] e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di [-], P. IVA [-] appartenente al gruppo bancario [-] (codice gruppo [-]), società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Banca [-] con sede in [-], codice fiscale [-], numero di iscrizione nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia [-], qui rappresentata da [COGNOME E NOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE], giusta procura speciale ricevuta dal notaio [NOME NOTAIO] di [-] in data XX/XX/XXXX repertorio n. XX [EVENTUALMENTE ALLEGARE DOCUMENTO].

Il Prestatore di Garanzia, la Parte Garantita e l’Escrow Agent sono qui di seguito congiuntamente definiti le “Parti” e ciascuno singolarmente la “Parte”.

PREMESSO CHE:

- A. Con il Comunicato Ufficiale FIGC n. 145/A pubblicato in Roma il 10 gennaio 2025 il Consiglio Federale, visti gli artt. 8 e 27 dello Statuto federale in materia di Sistema delle Licenze Nazionali, ha deliberato di approvare il Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici di Serie A, di Serie B e di Serie C 2025/2026.
- B. Con il Comunicato Ufficiale FIGC n. 251/A pubblicato in Roma il 17 aprile 2025 il Presidente Federale, preso atto della delega all’uopo concessa dal Consiglio Federale nella riunione del 27 marzo 2025, visti gli artt. 8 e 27 dello Statuto federale in materia di Sistema delle Licenze Nazionali, ha deliberato di modificare il Titolo I) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici di Serie A, di Serie B e di Serie C 2025/2026;
- C. Secondo quanto previsto dal Sistema Licenze Nazionali 2025/2026, le società associate alla Lega Serie B dovranno depositare presso la medesima Lega l’originale della garanzia a favore della Lega stessa, da fornirsi esclusivamente attraverso fidejussione a prima richiesta dell’importo di euro 800.000,00, rilasciata da banche, società assicuratrici o società iscritte all’Albo Unico ex art. 106 TUB, ovvero, in alternativa, le società potranno costituire un deposito a garanzia (c.d. escrow account) dell’importo di euro 800.000,00 (“**Importo Vincolato**”), presso banche che figurino nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia, ovvero presso società appartenenti al medesimo gruppo bancario, depositando presso la Lega Serie B, l’originale del contratto di deposito a garanzia a favore della medesima Lega. Il modello tipo del contratto di deposito a garanzia deve essere reso noto dalla FIGC.
- D. L’inosservanza della prescrizione di cui al paragrafo C, determinerà la mancata concessione della Licenza Nazionale 2025/2026.
- E. In relazione a quanto precede, il BENEFICIARIO e il DEPOSITANTE intendono stipulare il presente contratto di deposito vincolato (il “**Contratto di Escrow**”) al fine di stabilire i termini e le condizioni ai sensi dei quali l’Escrow Agent riceverà, custodirà e gestirà l’Importo Vincolato, fino al momento in cui provvederà al suo svincolo ai sensi del presente Contratto di Escrow e secondo quanto di seguito indicato;
- F. L’Escrow Agent si è dichiarato disponibile ad assolvere l’incarico di cui alle precedenti Premesse lett. C. e E., secondo le modalità previste nel presente Contratto di Escrow per il deposito, la custodia e lo svincolo dell’Importo Vincolato.

TUTTO CIÒ PREMESSO, FORMANDO LE PREMESSE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE CONTRATTO DI ESCROW, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - NOMINA E RUOLO DELL'ESCROW AGENT

1.1 Il Prestatore di Garanzia e la Parte Garantita conferiscono congiuntamente e irrevocabilmente all'Escrow Agent, che accetta, l'incarico di custodire, gestire e svincolare l'Importo Vincolato solo ed esclusivamente in conformità a quanto previsto dal presente Contratto di Escrow. Le parti prendono atto del fatto che l'Importo Vincolato non sarà produttivo d'interessi.

1.2 Il presente Contratto di Escrow avrà valore di mandato irrevocabile ex art. 1723 cod. civ., conferito congiuntamente dal Prestatore di Garanzia e dalla Parte Garantita all'Escrow Agent, che cesserà al momento dello svincolo e versamento dell'integrale Importo Vincolato o alla diversa scadenza contemplata nel successivo articolo 5 (Durata). Essendo il mandato irrevocabile conferito dal DEPOSITANTE nell'interesse del BENEFICIARIO, dovendo quest'ultimo garantire, ai sensi della vigente normativa, il regolare svolgimento delle competizioni di Serie B anche sotto il profilo amministrativo, le Parti danno atto che l'eventuale estinzione della società prestatrice di garanzia ovvero l'ammissione della stessa ad una procedura di liquidazione, non determina alcun effetto sul presente contratto, né sulle somme oggetto di svincolo ai sensi del paragrafo 3.1 lett.a.

1.3 L'Escrow Agent si impegna ad agire e ad eseguire puntualmente e diligentemente tutti i doveri e gli obblighi previsti nel presente Contratto di Escrow e non potrà, in alcun modo: (i) effettuare eventuali deduzioni o prelievi; o (ii) sequestrare o pignorare l'Importo Vincolato; o (iii) compensare l'Importo Vincolato con qualsiasi altro importo dovuto dalla Parte Garantita e dal Prestatore di Garanzia all'Escrow Agent a qualsiasi titolo o in virtù di qualsiasi tipo di rapporto, anche ai sensi dell'articolo 1853 del codice civile o dei termini e delle condizioni del presente Contratto di Escrow. Le Parti riconoscono e concordano che i doveri, le responsabilità e gli obblighi dell'Escrow Agent saranno limitati a quelli espressamente stabiliti nel presente Contratto di Escrow e nessun altro dovere, responsabilità o obbligo sarà dedotto o implicito.

ARTICOLO 2 - CONTO VINCOLATO E DEPOSITO DELL'IMPORTO VINCOLATO

2.1 Il DEPOSITANTE deposita in data XX/XX/2025 in unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione dell'agreement, presso Escrow Agent [-], con IBAN n. [-] (il "**Conto Vincolato**") l'Importo Vincolato.

2.2 Quando il DEPOSITANTE avrà proceduto a depositare l'Importo Vincolato sul Conto Vincolato, l'Escrow Agent darà notizia a mezzo PEC al BENEFICIARIO e in copia al DEPOSITANTE dell'avvenuto deposito, comunicando anche il saldo del Conto Vincolato.

2.3 Quando il DEPOSITANTE avrà proceduto a depositare l'Importo Vincolato sul Conto, l'Escrow Agent procederà a costituire in pegno a favore del BENEFICIARIO l'intero Importo Vincolato: l'apposita istruzione sarà sottoscritta dal DEPOSITANTE e comunicata a mezzo PEC al BENEFICIARIO.

2.4 Resta inteso che, non sarà consentita alcuna incongruenza tra l'importo accreditato sul Conto Vincolato con quanto riportato nel Contratto; l'Escrow Agent pertanto non potrà procedere all'apertura del Conto Vincolato in ipotesi di incongruenze, dandone immediata comunicazione alle Parti. In tal caso il contratto si intenderà inadempito da parte del DEPOSITANTE.

2.5 Il perfezionamento del presente contratto è subordinato al deposito presso il BENEFICIARIO e presso l'Escrow Agent di una attestazione della Cancelleria del Tribunale competente che provi la inesistenza, alla data del deposito dell'importo vincolato e della costituzione del pegno, di domanda del DEPOSITANTE, ex art. 40 del codice della crisi d'impresa.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONI DI SVINCOLO DELL'IMPORTO VINCOLATO

3.1 Il DEPOSITANTE e il BENEFICIARIO autorizzano l'Escrow Agent a svincolare l'intero Importo Vincolato, o parte di esso:

- a. a favore del BENEFICIARIO, qualora sussistano ragioni di debito da parte della DEPOSITANTE: a) in dipendenza di qualsiasi tipo di rapporto economico connesso con la posizione di affiliata alla FIGC e di associata alla Lega Serie B relativo all'attività inerente la stagione sportiva 2025/2026 e le precedenti; b) nei confronti di tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati a titolo di emolumenti per la stagione sportiva 2025/2026; c) nei confronti di tesserati a titolo di compensi ivi compresi gli incentivi all'esodo in forza di accordi depositati presso la Lega Serie B, direttamente o indirettamente collegati al contratto economico. Lo svincolo avverrà al ricevimento di una semplice richiesta scritta recapitata a mezzo PEC (all'indirizzo indicato al successivo articolo 9) dal BENEFICIARIO all'Escrow Agent e per conoscenza al DEPOSITANTE (la "**Richiesta di Svincolo**");
- b. a favore del DEPOSITANTE, qualora quest'ultimo abbia puntualmente effettuato gli adempimenti previsti dalla lett. a. che precede e tali adempimenti risultino documentati al BENEFICIARIO e alla FIGC nei termini e nelle forme previsti dalle vigenti disposizioni federali e di Lega. In tal caso il BENEFICIARIO potrà richiedere all'Escrow Agent il rimborso dell'Escrow Amount, con invio di richiesta recapitata a mezzo PEC (all'indirizzo indicato al successivo articolo 9) all'Escrow Agent (la "**Richiesta di Svincolo**"). Nessuno svincolo potrà essere effettuato in assenza di specifica comunicazione scritta da parte del BENEFICIARIO.

3.2 Al ricevimento della Richiesta di Svincolo, l'Escrow Agent - senza alcun obbligo di accertare la fondatezza delle richieste, rimossa ogni eccezione e/o obiezione di qualsivoglia natura in ordine al rapporto sottostante - dovrà prelevare dal Conto Vincolato un importo pari a quello indicato nella Richiesta di Svincolo e accreditare il medesimo

importo secondo i termini e le modalità indicate nella Richiesta di Svincolo, coerentemente con le istruzioni ivi contenute, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta stessa.

3.3 Nel caso di non iscrizione o non ammissione al campionato professionistico di competenza o di fallimento della Società, o esclusione della Società dal campionato professionistico di competenza, l'Importo Vincolato potrà essere versato dalla Lega Serie B al Fondo di Solidarietà per Calciatori, Allenatori e Preparatori Atletici per il pagamento dei tesserati della medesima Società.

3.4 L'importo di cui al presente contratto di deposito a garanzia, una volta incassato dalla Lega Serie B, dovrà essere utilizzato per il pagamento di quanto dovuto dalla anzidetta Società per le causali sopraindicate alla lett. a. del paragrafo 3.1.

ARTICOLO 4 - OBBLIGHI DELL'ESCROW AGENT

4.1 L'Escrow Agent sarà tenuto ad agire esclusivamente in conformità al Contratto di Escrow, senza alcuna facoltà discrezionale al riguardo. L'Escrow Agent s'impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni specificamente previste nel presente Contratto di Escrow e, in particolare, s'impegna a non disporre, e a far sì che non venga disposto, dell'Importo Vincolato se non in conformità a quanto previsto dal presente Contratto di Escrow.

4.2 L'Escrow Agent non sarà responsabile per alcuna azione od omissione dallo stesso compiuta in buona fede o rientrante tra i poteri a esso conferiti dal presente Contratto di Escrow, fatta eccezione per i casi di dolo o colpa grave.

4.3 In ogni caso, l'Escrow Agent:

- a. sarà tenuto ad agire esclusivamente in conformità con le disposizioni del presente Contratto di Escrow; pertanto, nessun pagamento, trasferimento di denaro o esborso potrà essere fatto se non ai sensi del presente Contratto di Escrow;
- b. non sarà tenuto a verificare l'autenticità della eventuale documentazione inviata dalle Parti;
- c. sarà autorizzato ad agire in conformità a quanto stabilito con sentenza, ordinanza o decreto di qualsiasi autorità giudiziaria italiana, anche non definitiva, cui la legge attribuisca efficacia esecutiva.

4.4 In nessun caso le eccezioni relative al Contratto saranno opponibili all'Escrow Agent, che risponderà solo nei limiti del mandato ricevuto ai sensi degli artt. 1703 e ss. cod. civ., e la sua responsabilità è quella di cui all'art. 1710 cod. civ. In caso di pagamenti eseguiti in conformità alle istruzioni contenute nelle Richieste di Svincolo, ricevute nei modi e nei termini di cui al presente Contratto di Escrow, l'Escrow Agent non avrà alcun obbligo di indennizzo nei confronti di DEPOSITANTE e BENEFICIARIO e non potrà essere ritenuto responsabile nei confronti degli stessi.

4.5 Resta inteso che, in caso di ritardo nella corresponsione degli importi richiesti e dovuti nei termini di cui al paragrafo 3.2, saranno corrisposti dall'Escrow Agent gli interessi di mora in misura pari al tasso effettivo globale medio vigente maggiorato di due punti percentuali dalla data di richiesta sino all'effettivo saldo, o comunque nei limiti di cui alla L. 108/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

4.6 L'esecuzione del presente Contratto di Escrow da parte dell'Escrow Agent non implica l'assunzione di oneri finanziari da parte dello stesso. Pertanto, l'Escrow Agent non assumerà alcuna obbligazione ulteriore rispetto a quelle poste a suo carico dal presente Contratto di Escrow, se non con suo espresso consenso e previa messa a disposizione dalle Parti della provvista eventualmente necessaria ad adempiere a tali obbligazioni.

ARTICOLO 5 - DURATA

5.1 Il presente Contratto di Escrow ha efficacia dalla data odierna sino al **2 novembre 2026**; prima di tale scadenza è facoltà del BENEFICIARIO, accertato l'assolvimento delle obbligazioni di cui al paragrafo 3.1, disporre lo svincolo dell'Importo Vincolato ai sensi del presente Contratto di Escrow.

ARTICOLO 6 - COMPENSO DELL'ESCROW AGENT

6.1 Le Parti concordano che il compenso totale onnicomprensivo spettante all'Escrow Agent per l'espletamento delle attività connesse al presente Contratto di Escrow è pari, complessivamente, ad Euro [-] + Iva ([-]/00) per ogni anno o frazione di anno. Il pagamento, da parte del DEPOSITANTE, avverrà a mezzo bonifico bancario sul conto corrente aperto presso la Banca [-] intestato all'Escrow Agent, codice IBAN [-] entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, ovvero entro il diverso termine concordato fra il DEPOSITANTE e l'Escrow Agent, fermo restando che il contratto dovrà intendersi perfezionato al completamento degli adempimenti di cui al paragrafo 2.5, indipendentemente dal versamento del compenso all'Escrow Agent.

ARTICOLO 7 - DISPOSIZIONI GENERALI

7.1 Nel caso in cui una o più delle pattuizioni contenute in questo Contratto di Escrow risultino invalide o inefficaci, in tutto o in parte, le restanti pattuizioni resteranno valide ed efficaci. Le Parti dovranno in ogni caso negoziare in buona fede al fine di concordare i termini reciprocamente soddisfacenti per sostituire tali previsioni, cercando di mantenere il più possibile inalterata la sostanza delle stesse.

7.2 Il presente Contratto di Escrow, e qualsiasi diritto e obbligo in esso previsto, non possono essere ceduti o trasferiti da qualsiasi Parte senza il preventivo consenso scritto di tutte le altre Parti; in difetto di consenso anche di una sola Parte l'eventuale cessione o trasferimento deve ritenersi privo di effetti.

7.3 Qualsiasi modifica al presente Contratto di Escrow o a qualsiasi attività dell'Escrow Agent non espressamente prevista nel presente Contratto di Escrow dovrà essere concordata per iscritto dalle Parti e dall'Escrow Agent.

7.4 Le Parti si impegnano a mantenere e faranno sì che i propri dipendenti e consulenti (ciascuna Parte per quanto di propria competenza) mantengano riservati e confidenziali, l'esistenza, i termini e il contenuto del presente Contratto di Escrow. In particolare, le Parti si impegnano a non dare comunicazione delle informazioni riservate e confidenziali a terzi in alcuna forma, se non nella misura in cui ciò sia necessario per adempiere ad obblighi di Legge ovvero ad un ordine di un'Autorità cui una delle Parti possa essere soggetta o per dar corso alle attività previste dal Contratto di Escrow. L'impegno di riservatezza di cui al presente articolo non sarà applicabile qualora le informazioni siano già state nella legittima disponibilità di una Parte antecedentemente alla trasmissione delle informazioni riservate da parte dell'altra Parte e si intenderà venuto meno ove le informazioni oggetto dell'impegno di riservatezza siano già o siano divenute di dominio pubblico per fatti non imputabili alle Parti.

7.5 L'incarico conferito all'Escrow Agent ai sensi del presente Contratto di Escrow ha carattere oneroso. Tutte le spese, i costi, le imposte, le tasse, gli oneri relativi al presente Contratto di Escrow e alla sua esecuzione saranno a carico del DEPOSITANTE, così come disposto all'articolo 6. (Compensi).

ARTICOLO 8 - SOSTITUZIONE DELL'ESCROW AGENT

8.1 L'Escrow Agent conviene e accetta che le altre Parti, d'accordo fra loro e in ogni momento, con comunicazione scritta, possano sostituirlo con un altro.

8.2 Nei casi di cui al presente articolo, l'Escrow Agent dovrà compiere tutte le attività necessarie a consegnare al nuovo Escrow Agent nominato, entro 30 giorni a decorrere dalla ricezione della comunicazione della nomina, la documentazione necessaria alla successione nel presente Contratto di Escrow.

8.3 Resta fermo che il compenso per la sua attività determinato ai sensi dell'articolo 6 maturerà, a favore dell'Escrow Agent, fino al momento della successione del nuovo Escrow Agent.

ARTICOLO 9 - COMUNICAZIONI

9.1 Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dal presente Contratto di Escrow dovrà essere inviata a tutte le Parti per conoscenza e dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o via PEC ai seguenti indirizzi, o ai diversi recapiti che dovranno essere indicati dalle Parti per iscritto:

La Società

[-]

Alla cortese attenzione di [-]

E-mail: [-]

Pec: [-]

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

Alla cortese attenzione del Presidente

E-mail: presidenza@legab.it

Pec:

Escrow Agent

[-]

Alla cortese attenzione di [-]

E-mail: [-]

Pec: [-]

ARTICOLO 10 - LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

10.1 Il presente Contratto di Escrow e i diritti e obblighi delle Parti dallo stesso derivanti saranno regolati e interpretati secondo le leggi della Repubblica Italiana;

10.2 Qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione alla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, risoluzione del e/o comunque derivante dal presente Contratto di Escrow sarà rimessa alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

[La Società]

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

Escrow Agent
